



Istituto Tecnico "Carlo Alberto Dalla Chiesa"

Corso dei Mille, 517 - 90047 Partinico - C.F. 97005240821 - Cod. Univoco UFZTPQ

C.M. PATD09000P - C.M. Serale PATDP090504

Tel. 091.8781948 - Fax 091.8781274 - www.itdallachiesa.edu.it

PEO patd09000p@istruzione.it - PEC patd09000p@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO VIGILANZA

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 17/10/2022

e dal Consiglio d'Istituto in data 17/10/2022

Il presente regolamento integra il regolamento d'istituto per la parte relativa alla vigilanza e ne diventa parte integrante, a far data dal giorno successivo della approvazione da parte del Consiglio d'Istituto

Premessa: Codice Civile

Art.2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi.

La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

Il Dirigente è tenuto a farsi promotore del rispetto dei regolamenti e della normativa coinvolgendo gli organi collegiali nell'ambito delle loro competenze, nel caso ciò non fosse possibile per motivi d'urgenza, può prendere tempestivamente le adeguate misure che ritenga necessarie, relazionando appena possibile agli organi collegiali. La scuola, in concreto il dirigente e il personale, garantisce la sorveglianza e la custodia degli alunni dal momento in cui accedono all'Istituto fino al termine delle lezioni scolastiche.

I docenti in servizio hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con i docenti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili, e relativi ai seguenti contesti:

o ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;

o svolgimento delle attività didattiche; o cambi di turno tra i docenti nelle classi;

o ricreazione;

o uscita degli alunni da scuola;

o visite guidate/viaggi d'istruzione;

o attività pomeridiane

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza, questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzate dal dirigente e accompagnate dal personale della Scuola.

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti, quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento

dell'uscita dalla scuola, tale obbligo è strettamente connesso alla funzione docente.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni rimangano lontani da fonti di pericolo, - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori e la segreteria siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni.

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza, questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere solo agli uffici di segreteria e Presidenza per il tempo limitato al disbrigo di pratiche, non possono accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzate dal dirigente e accompagnate dal personale della Scuola.

I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale hanno come funzione primaria quella di sorvegliare e vigilare sugli studenti, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), in particolare vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

A essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare al D.S.G.A. eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso di estranei, animali etc.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per altri servizi programmati o per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti comunicate attraverso la citofonia interna o a voce.

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza, questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere solo agli uffici di segreteria e presidenza per il tempo limitato al disbrigo di pratiche, non possono accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzate dal dirigente e accompagnate dal personale della Scuola.

Art. 1 Entrata degli alunni

Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto durante le ore di lezione e per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, eventualmente dette attività possono essere affidate a parti terze.

Gli stessi vengono sorvegliati dai collaboratori assegnati ai piani e alla portineria.

Le porte principali vengono aperte 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire l'ingresso degli alunni

A partire dal suono della campanella, tutti gli alunni si porteranno nelle rispettive aule, sorvegliati dai collaboratori assegnati ai rispettivi piani.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.10 e termineranno alle ore 14.20. E' ammessa una tolleranza in ingresso di dieci minuti. Alle ore 8.20 i cancelli verranno chiusi e verranno riaperti dalle ore 9.00 alle 9.05 per consentire l'ingresso a seconda ora .

Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'appello e la registrazione dei presenti, degli assenti e delle giustificazioni delle assenze precedenti sono operazioni da effettuare con precisione.

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete:

- la sorveglianza, secondo il calendario e i posti assegnati a ciascuno;
- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti ;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie Aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.

L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale o è individuato nel caso di attività integrative o pomeridiane nella delibera relativa degli oo.cc. .

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
- non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;

Nel **caso di effettiva necessità**, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un solo studente alla volta per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza duri un tempo ragionevolmente breve.

Possono altresì autorizzare l'uscita di gruppi di alunni per attività di laboratorio programmate.

E' vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

A queste indicazioni si aggiungano gli eventuali specifiche indicazioni previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.).

È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, per la momentanea sorveglianza sugli alunni.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici,

degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;

- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al dirigente o al vicario anche tramite la segreteria.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. In caso di ritardo anomalo avvisare il dirigente o il vicario anche tramite la segreteria. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora

"libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni. In caso di allontanamento arbitrario di uno studente dall'aula si avvisi il ds o il suo sostituto anche tramite la segreteria.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di momentanea assenza dei docenti.

Art.4. La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

I docenti sono tenuti a far opera di educazione, non episodica, sulle modalità di svolgimento della ricreazione.

Durante l'intervallo-ricreazione, che ricade nella competenza dei docenti assegnati alle varie classi secondo l'orario annuale, la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio secondo tale l'orario

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti dove si consuma il pasto
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;

Inoltre gli insegnanti sono tenuti a vigilare anche nei momenti di attività, manifestazioni (che prevedono la presenza di più classi), aumentando la vigilanza e collaborando alla sorveglianza più generale.

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.

Durante l'intervallo **i collaboratori scolastici** di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza e presidiano sulle aree comuni;
- sorvegliano, in particolare, i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza;
- sorvegliano gli spazi esterni loro assegnati.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti a:

- accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

Ove ricorrano particolari esigenze, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

Gli obblighi di accompagnamento sono proporzionati all'età degli studenti, al loro grado di maturità, alla pericolosità o meno del tragitto, alla esperienza di vissuto acquisita dallo studente in questa Scuola.

Art. 6. La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, o il docente di sostegno o l'assistente assegnato, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di gravi handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.

Il collaboratore scolastico, individuato dal DSGA, ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura dei portatori di gravi handicap.

Art. 7 Uscita degli alunni da scuola

I docenti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo per casi eccezionali e verificando che sia applicato il regolamento eventualmente informando il DS. o il collaboratore del DS di eventuali anomalie;
- assistere alla uscita degli studenti e nel caso la situazione lo richieda accompagnandoli

Nel caso di genitori impossibilitati a prelevare all'uscita e/o individuare soggetti delegati, gli stessi a firma di entrambi autorizzeranno, secondo apposita modulistica, la scuola a licenziare il proprio figlio anche in assenza del soggetto prelevante.

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano,

i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA;

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche qualora siano previste attività didattiche pomeridiane, deliberate dagli organi collegiali.

Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione o scambi linguistici ecc. dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e un docente referente dell'attività. Il personale non docente che eventualmente partecipa all'attività contribuisce alla vigilanza. Il comportamento durante dette attività viene considerato ai fini dell'assegnazione del voto di condotta, comportamenti impropri devono essere oggetto di valutazione disciplinare.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del Consiglio di classe.

Gli obblighi di vigilanza descritti si estendono anche per le attività extracurricolari.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite e viaggi d'istruzione ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti devono accompagnare e sorvegliare gli alunni durante le attività e per tutto il tempo in cui sono ad essi affidati, rispettando quanto previsto dal programma dell'attività stessa.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici concorrono a vigilare sugli alunni durante:

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite e viaggi d'istruzione ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti devono accompagnare e sorvegliare gli alunni durante le attività e per tutto il tempo in cui sono ad essi affidati, rispettando quanto previsto dal programma dell'attività stessa.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.